



## ORDINANZA DEL SINDACO

<p>Numero: <b>2011/00038</b> Del: <b>10/02/2011</b> Esecutiva da: <b>10/02/2011</b> Proponente: <b>Direzione Ambiente, Posizione Organizzativa (P.O.) Tutela dell'aria acqua e suolo</b></p>
--

### OGGETTO:

Provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dal particolato (PM10. Primo modulo).

### IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa nella quale sono stabiliti i valori limite per la qualità dell'aria e in particolare per la concentrazione del materiale particolato PM10;

Visto il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare l'articolo 32 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'articolo 117 che prevede in capo ai Sindaci il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 "Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente" ed in particolare l'articolo 3, comma 4, ai sensi del quale il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle

soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge suddetta i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Vista la Delibera della Giunta Regionale 6 dicembre 2010 n. 1025 "Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.lgs 155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria" che ha individuato una zona denominata "Agglomerato di Firenze" costituito dai Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa per la quale le stazioni di misura di tipo urbana-fondo (FI-Boboli, FI-Bassi e Scandicci-Buozzi) sono rappresentative dell'intera area;

Vista la Delibera della Giunta Regionale 17 gennaio 2011, n. 22, con la quale sono state definite le situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, i criteri per l'attivazione dei provvedimenti e le modalità di gestione, ai sensi della lettera g, comma 2 dell'art. 2 della L.R. 9/2010;

Considerato che, tra l'altro, la sopra citata deliberazione:

- individua i Comuni tenuti all'adozione degli interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi, nell'ambito dei PAC previsti all'art. 12 della L.R. n. 9/2010;
- stabilisce i criteri secondo i quali i Sindaci dei Comuni attivano i conseguenti interventi a seguito della comunicazione da parte di ARPAT del superamento del valore limite;
- stabilisce le modalità in ordine alle quali ARPAT comunica il superamento del valore limite ai Sindaci dei Comuni, alla Regione, alla Provincia ed alla AUSL competenti per territorio;
- stabilisce che i Sindaci dei Comuni individuati trasmettano alla Regione l'elenco degli interventi individuati al fine di ridurre il rischio di eccedere il numero consentito dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10, nonché la loro articolazione, le modalità di gestione e la loro durata, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa deliberazione regionale;
- stabilisce che i Sindaci adottino, a partire dal 15° superamento del valore limite giornaliero di PM10, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione Arpat del superamento stesso, gli interventi individuati;

Rilevato dall'allegato 1 della suddetta Delibera, che il Comune di Firenze è inserito nell'Agglomerato di Firenze, e pertanto risulta tra i Comuni con situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, tenuti all'adozione degli interventi contingibili;

Considerato che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti ammessi nell'arco di un anno civile del valore limite giornaliero per il PM10 risulta essere di 35;

Ricordato che la Delibera di Giunta Regionale n. 1025/2010 individua la nuova rete regionale di rilevamento per la qualità dell'aria, operativa dal 1° gennaio 2011 e che la normativa comunitaria e nazionale prevede che il calcolo dei superamenti avvenga con riferimento all'anno solare e alle centraline di tipo urbana-fondo;

Considerato che, al fine di ridurre il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare, il Sindaco, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento intervenendo con un congruo anticipo predisponendo interventi graduali e della opportuna durata;

Considerato che, come previsto dalla L.R. n. 9/2010, art. 3, comma 1, lett. d, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali hanno il compito di coordinare i Comuni tenuti all'adozione dei PAC, in particolar modo per quanto attiene gli interventi contingibili da porre in essere nel caso in cui

sussista il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme come previsto all'art. 8 della Delibera G.R. n. 22/2011;

Preso atto che la Provincia di Firenze ha coordinato i Comuni dell'Agglomerato di Firenze convocando appositi incontri di concertazione, per la definizione dei medesimi interventi contingibili che ogni Sindaco attuerà nel proprio Comune con modalità condivise;

Preso atto che il Comune di Firenze ha trasmesso alla Regione Toscana l'elenco degli interventi contingibili da mettere in atto per limitare l'emissione del particolato PM10 che si articolano in due moduli: il primo che prevede limitazioni al riscaldamento e alla circolazione in ZTL a specifiche categorie di veicoli al quale si vanno ad aggiungere le disposizioni del secondo modulo, che avranno durata predefinita nel tempo secondo ulteriori ordinanze, per l'ampliamento della zona di applicazione del divieto di circolazione a tutto il centro abitato;

Viste le comunicazioni di ARPAT pervenute dal 1° gennaio ad oggi da cui risulta il superamento in almeno una delle centraline di tipo urbana-fondo per 22 giornate del valore giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> per l'inquinante PM10;

Considerata pertanto la necessità di disporre l'attuazione del primo modulo di interventi che avranno durata a partire dal giorno 11 febbraio 2011 e fino a successiva revoca;

Considerato altresì che risulta già vigente nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo il divieto permanente di accesso e transito a tutti i veicoli con maggiori emissioni specifiche di cui all'ordinanza 1105/2006 e successive modifiche, in ultimo all'ordinanza 1188/2008;

Richiamate le proprie ordinanze n. 30 del 04/02/2011 recante ad oggetto "*Autobus TPL urbano ed extraurbano e autobus turistici Euro 0 ed Euro 1: divieto di transito dal 1° marzo 2011 nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo*" e n. 31 del 04/02/2011 recante ad oggetto "*Divieto di accesso all'area della Stazione S.M.Novella e al centro storico per i servizi di trasporto a lunga percorrenza non locale (linee nazionali e internazionali, le cui autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti italiano e/o dai competenti ministeri dei paesi esteri)*";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visti gli articoli 34 e 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

## **ORDINA**

- 1) La messa in atto dei seguenti interventi a partire dal giorno 11 febbraio 2011 e fino a successiva revoca:**
  - A. invito alla limitazione dell'utilizzo dei mezzi privati ed all'uso di mezzi pubblici** per gli spostamenti nei Comuni dell'Agglomerato di Firenze;
  - B. riduzione del periodo giornaliero** di funzionamento degli impianti di riscaldamento, che potranno rimanere in funzione al massimo per **otto ore giornaliere**. Sono esclusi gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;

C. **riduzione della temperatura** impostata negli impianti di riscaldamento: **max 17°** per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) di cui al D.P.R. n. 412/1993, e **max 18°** per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 dello stesso decreto. Sono esclusi gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;

D. **divieto di accesso e transito dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) Settori A e B** come definita dal provvedimento dirigenziale n. 2010/M/07969 del 26/10/2010 alle seguenti categorie di veicoli:

- **Ciclomotori a 2 tempi** a 2, 3 ruote;

Motoveicoli

- **Motocicli a 2 tempi;**

Autoveicoli a motore destinati al trasporto persone

- **Autovetture con alimentazione a benzina Euro 1** identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non conformi alla direttiva 91/542CE punto 6.2.1. B o normative successive.
- **Autovetture diesel Euro 2 ed Euro 3** identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera b), categoria M1, non conformi alla direttiva 98/69 B CE o normative successive.

Veicoli a motore destinati al trasporto merci

- **Veicoli diesel Euro 1 per il trasporto merci** identificati dal Codice della Strada all'articolo 47, comma 2, lettera c), categorie N1, N2 ed N3 non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1 o normative successive.

## 2) Sono esonerati dal divieto di accesso e transito i seguenti veicoli:

1. autovetture con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling);
2. veicoli a metano o GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
3. veicoli di Organi di Polizia, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile in servizio di istituto;
4. veicoli di Assistenza pubblica, per i servizi essenziali e urgenti di soccorso e assistenza e veicoli della Guardia Medica;
5. veicoli adibiti all'igiene urbana, compresi i servizi di raccolta e allontanamento dei rifiuti;
6. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
7. veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica o per esigenze sanitarie urgenti, con autocertificazione (in carta libera);
8. veicoli al seguito di cerimonie con esposizione di autocertificazione (in carta libera) in cui si dichiarino il percorso ed i motivi per cui avviene la circolazione;
9. veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio: gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
10. veicoli attrezzati per il pronto intervento relativo agli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, i cui conducenti devono essere in possesso di autocertificazione (in carta libera) indicante gli estremi del veicolo, l'orario, l'indicazione del luogo di partenza e di destinazione ed il motivo dell'intervento;
11. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
12. veicoli impegnati per manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale muniti di apposito contrassegno;
13. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
14. veicoli storici nell'ambito di manifestazioni, purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.

Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo.

- 3) L'Ufficio Gestione Canali di Comunicazione è tenuto ad avviare azioni finalizzate alla massima diffusione dei contenuti del presente provvedimento.
- 4) Le Direzioni Ambiente, Polizia Municipale e "Nuove Infrastrutture e Mobilità" sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, agli adempimenti necessari all'attuazione della presente ordinanza.
- 5) Le Forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del N.C.d.S. sono tenute a vigilare in ordine all'osservanza della presente ordinanza.
- 6) Il presente provvedimento è trasmesso alla Regione Toscana - Assessore all'Ambiente e all'energia, Settore Qualità dell'Aria, Rischi Industriali, Prevenzione e Riduzione Integrata dell'Inquinamento ed alla Provincia di Firenze - Assessore all'Ambiente.
- 7) La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio ed è efficace fino al 31 dicembre 2011.
- 8) I trasgressori delle disposizioni di cui al punto 1) saranno sanzionati ai sensi dell'art 7 bis del D.lgs. n° 267/2000; i trasgressori delle disposizioni di cui ai punti 2) e 3) saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
- 9) Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione dell'ordinanza.

**Firenze, li 10/02/2011**

**Sottoscritta digitalmente da  
Sindaco  
Matteo Renzi**